

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 18/02/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato:

- di aver concluso, nel 2011, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *582) con l'intermediario, per un importo di € 44.760,00 da rimborsare in 120 rate da € 373,00.
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 2015. Al cliente non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri.
- che in relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 3.041,87 riferiti alla quota non maturata delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione, degli oneri di intermediazione e dei premi assicurativi, calcolate secondo il criterio pro rata.
- che il cliente precisa altresì che tutte le suddette voci sono da considerarsi *recurring* e che, in ogni caso, la Corte di Giustizia con la sua sentenza dell'11 settembre 2019, ha stabilito che l'obbligo di rimborso secondo il criterio pro rata riguarda tutti gli oneri, senza distinzione tra *upfront* e *recurring*.

Chiede pertanto il rimborso di oneri non dovuti per euro 3.041,87, oltre interessi, spese di lite per euro 500,00 e rivalutazione monetaria.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente ha affermato che:

- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 52. In tale sede, l'intermediario restituiva € 676,57 a titolo di ratei non maturati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a seguito del reclamo, con cui il cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri, l'intermediario riscontrava tale richiesta offrendo la somma di € 565,09 in parziale accoglimento del reclamo. L'offerta veniva tuttavia rifiutata dal cliente, che proponeva ricorso all'Arbitro.
- in merito alle richieste formulate dal cliente, l'intermediario osserva che le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio IAS 39, per complessivi € 676,57. Peraltro, l'intermediario ha offerto, a fini conciliativi, l'ulteriore somma di € 565,09, calcolata secondo il criterio *pro rata*.
- per quanto riguarda le commissioni di attivazione, che si tratta di oneri *upfront* poiché riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito.
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, le stesse remunerano l'attività svolta dal mediatore in una fase prodromica alla conclusione del contratto, pertanto è a quest'ultimo soggetto che andrebbe rivolta la domanda restitutoria.
- infine, la quota riferita al premio assicurativo rischio vita, la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare al cliente la somma spettante, nella misura di € 1.209,55.

L'intermediario chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno



previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.”

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 35.990,52	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	373,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/06/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,35%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				1.252,34	Recurring	56,67%	709,66		709,66
Commissioni di gestione (C) escluse spese documentali, non richieste				1.460,29	Recurring	56,67%	827,50	676,57	150,93
Oneri di intermediazione (D)				1.342,80	Recurring	56,67%	760,92		760,92
Premi assicurativi (G)				2.506,56	Recurring	56,67%	1.420,38	1.209,55	210,83
Totale				6.561,99					1.832,34

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La richiesta di rimborso delle spese legali non è accolta, data la non complessità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.832,34, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA